



COMUNE DI CINGOLI



REGOLAMENTO TARI

(Tributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Approvato con Delibera di C.C. n. ____ del 31/07/2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	
ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	
ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO	
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	
ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	
ART. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	
ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERICIE TASSABILE	
ART. 9 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	
ART.10 - PIANO FINANZIARIO	
ART.11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO	
ART.12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	
ART.13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	
ART.14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	
ART.15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	
ART.16 - CONVENZIONI PER PARTICOLARI SERVIZI	
ART.17 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	
ART.18 - ZONE NON SERVITE	
ART.19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
ART.20 - RIDUZIONI TARIFFARIE	
ART.21 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	
ART.22 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	
ART.23 - CUMULO DI RIDUZIONI	
ART.24 - TRIBUTO GIORNALIERO	
ART.25 - TRIBUTO PROVINCIALE	
ART.26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	
ART.27 - RISCOSSIONE	
ART.28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	
ART.29 - IMPORTI MINIMI	
ART.30 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	
ART.31 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART.32 - SANZIONI ED INTERESSI	
ART.33 - MODALITÀ' DI NOTIFICAZIONE	
ART.34 - CONTENZIOSO	
ART.35 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
ART.36 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	
ART.37 - RISCOSSIONE COATTIVA	
ART.38 - ENTRATA IN VIGORE	
ART.39 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI, la tassa rifiuti per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani avviati allo smaltimento.

L'entrata della TARI ha natura tributaria, e la tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 6.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e le relative pertinenze.

Per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. n.152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di gestione del servizio di raccolta, nonché quelle disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di C.C. n.8 del 11.03.2014.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Cingoli relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o proporzionalmente sul suo territorio.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi

ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

- a) Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di arredamento e di impianto idrico ed elettrico e per quelli ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi;
- b) Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) Sono soggetti a tassazione, per quanto concerne i distributori di carburante, tutti i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- ✓ locali non pertinenziali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- ✓ aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- ✓ superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- ✓ locali dove si producono esclusivamente, di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti come individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Al tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine fissato da norme statali per la presentazione dello stesso.
- ✓ silos, fienili, stalle, ricoveri di animali, locali destinati all'allevamento di animali, magazzini di cereali;

- ✓ le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili, granaglie ect.;
- ✓ centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- ✓ zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto.

.Aree scoperte:

- ✓ aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- ✓ aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- ✓ aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- ✓ aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- ✓ aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- ✓ aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La superficie tassabile ai fini della applicazione della TARI è determinata:

- a) Unità immobiliari a destinazione ordinaria: in sede di prima applicazione della TARI e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in Catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Si considerano, ai fini dell'applicazione del tributo, le superfici già dichiarate od accertate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/93(TARSU), nonché quelle dichiarate o accertate successivamente, ai sensi D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 (TARES).
- b) Per tutte le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, e le aree scoperte operative la superficie imponibile è rappresentata da quella calpestabile.
- c) Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
- d) Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
- e) Il medesimo criterio di cui al comma precedente è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come intergrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
- f) La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla

planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

- g) La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, presentando al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dal tributo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre – quando applicabili – agli interessi di mora e le sanzioni previste da legge.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'individuazione delle superfici oggetto di tassazione è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività viene svolta, le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie (solo locali operativi di svolgimento dell'attività)
Officina meccanica, riparazione attrezzi agricoli, carrozzeria, laboratorio fabbro, elettrauto	60
Falegnameria e simili	70
Tipolitografia, lavanderia	40
Campeggi, attività ricettive e turistiche scoperte	50
Vetriere, lavorazione materiali plastici, vetroresina	70
Caseifici, cantine vinicole, oleifici, commercio granaglie	70
Produzione calzature, articoli in pelle o gomma	10
Galvanotecnici, ceramiche e smalterie, lavorazione marmo	70

La riduzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART.10

PIANO FINANZIARIO

La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF).

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio che lo trasmette all'Ente territorialmente competente per la sua validazione; l'Ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assunte le pertinenti determinazioni, provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) il PEF e i corrispettivi del servizio in coerenza con gli obiettivi definiti. L'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche.

Fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Il piano finanziario comprende l'indicazione di tutti i costi collegati al servizio, nonché gli investimenti necessari, tenuto conto anche degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e della produttività.

ART.11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D. Lgs. n.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Le tariffe sono determinate annualmente con atto di Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore.

ART.12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, suddivise nelle sottocategorie individuate dal DPR 158/99.

Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Per le utenze domestiche, la quota fissa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è determinata in relazione al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche, la quota fissa e quella variabile sono determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il Comune può utilizzare i coefficienti di produttività dei rifiuti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, provvedendo però ad adeguare gli stessi in ogni caso in cui risultino non corrispondenti alla concreta situazione locale.

ART.13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART.14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato in calce al presente articolo.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alla classificazione della attività economica prevalente ATECO adottata dall'ISTAT e comunicata dal soggetto passivo presso il registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio; nel caso in cui il soggetto passivo eserciti più attività in plessi-locali distinti con l'adozione di diversi codici ATECO, il tributo si applica con riferimento all'attività distintamente esercitata tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso ma sono funzionali all'attività svolta. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Le utenze classificate come produttive o di commercio che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche ad uno degli impianti principali di rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n.3 della tabella delle utenze non domestiche.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Attività per Comuni > 5000 abitanti – Centro	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe; falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night clubs

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- ✓ anziano collocato in casa di riposo;
- ✓ soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art.26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a uno occupante.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.26 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

ART.16

CONVENZIONI PER PARTICOLARI SERVIZI

Per le utenze le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, si potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso ovvero il primo giorno del mese successivo qualora l'occupazione, la detenzione o il possesso inizi successivamente al giorno 15 del mese.

L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti tempestivamente la dichiarazione di cessata occupazione.

Qualora la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. La cessazione, opportunamente dimostrata, dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo versato.

ART.18

ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.52 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART.19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per tali periodi, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART.20

RIDUZIONI TARIFFARIE

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- ✓ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 30 % ;
- ✓ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o che abbiano residenza presso case di cura o di riposo: riduzione del 30%

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 21

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) gli edifici ubicati nel raggio di un chilometro e mezzo (1,500 km), in linea d'aria, dai lati dell'area individuata per il sito della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Fosso Mabiglia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147 il tributo è ridotto di una percentuale pari al 50% per le seguenti fattispecie:

- a) attività ricettive di tipo rurale, quali agriturismo, turismo rurale, country house, bed & breakfast e simili, nonché attività ricettive e ricettive-turistiche ubicate nel raggio di tre chilometri (3,00 km.), in linea d'aria, dai lati dell'area individuata per il sito della discarica per rifiuti non pericolosi in Località Fosso Mabiglia.

La esenzione dal tributo di cui al comma 1 punto b) e la riduzione del tributo di cui comma 2 punto a) compete dalla data di attivazione dell'abbancamento in discarica.

Le agevolazioni ed esenzioni cessano alla data in cui vengono meno le condizioni, sia soggettive che oggettive, per la loro fruizione anche se non dichiarate.

ART.22

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Alle utenze domestiche che non conferiscono la parte organica del rifiuto in quanto, possedendo almeno 500 mq. di terreno coltivato ad orto, colture agrarie o giardino, provvedono in proprio al recupero della stessa attraverso l'utilizzo di concimaia o letamaio, viene attribuita una riduzione pari al 20% del tributo.

Le concimaie o letamai sono strutture che, costruite od adattate in base alle norme igienico sanitarie, devono essere ubicate nei pressi della utenza domestica e devono insistere su terreno di proprietà del soggetto passivo.

La richiesta di riduzione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 e s.m. ed integrazioni, deve contenere:

- ✓ la dichiarazione di sussistenza dei requisiti igienico-sanitari della concimaia/letamaio;
- ✓ la dichiarazione che la concimaia/letamaio insiste su terreno di proprietà ed in prossimità dell'utenza domestica
- ✓ documentazione fotografica a colori

La riduzione compete dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi della documentazione predetta; con la presentazione della dichiarazione e riduzione di cui al presente articolo, il Comune è autorizzato a provvedere alla verifica di quanto dichiarato.

La mancata od incompleta presentazione della documentazione comporta la non applicazione dell'agevolazione.

ART.23

CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse possono essere cumulate fino ad un massimo del 70% del tributo.

ART.24

TRIBUTO GIORNALIERO

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART.25

TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. Per la riscossione al Comune e' riconosciuto il compenso previsto dal citato articolo 19 D. Lgs. 504/92.

ART.26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

La dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal contribuente, può essere consegnata, o direttamente agli uffici comunali o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricezione della posta elettronica e della PEC.

Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- ✓ Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- ✓ Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- ✓ Numero degli occupanti i locali;
- ✓ Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- ✓ Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche

- ✓ Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- ✓ Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- ✓ Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- ✓ Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- ✓ Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- ✓ La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Il responsabile del tributo può cancellare dal ruolo senza la relativa denuncia di cessazione nei seguenti casi:

- ✓ Morte del contribuente
- ✓ Emigrazione in altro comune di contribuente già residente in abitazione in affitto
- ✓ Contribuente irreperibile
- ✓ Contribuente i cui locali per i quali era iscritto a ruolo, sono stati dichiarati da nuovo contribuente

Il Responsabile del tributo può iscrivere a ruolo senza la denuncia originaria il nuovo capo famiglia del contribuente deceduto, ove abbia la certezza che la superficie già iscritta a ruolo non sia nel frattempo variata.

ART.27

RISCOSSIONE

I contribuenti provvedono al versamento del tributo mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente previste dalla legge.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato nel numero stabilite con la delibera di approvazione delle tariffe; è consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Per le sole utenze dei soggetti residenti il numero delle persone che abitano l'immobile è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche alla data di formazione della lista di carico o del ruolo.

Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro la fine dell'anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata e comunque, a pena di decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica la somma da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, costituita dall'imposta dovuta e non versata, dagli interessi maturati e dalle spese di notifica. L'avviso contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione del 30% per omesso pagamento, oltre agli interessi come per legge. In caso di successivo mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART.28

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART.29

IMPORTI MINIMI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad € 12,00.

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo del tributo, comprensivo del tributo provinciale, è inferiore ad € 12,00.

Non si eseguono rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 12,00.

ART.30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- ✓ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- ✓ utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- ✓ accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, articolo 1 della legge 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il Servizio Tributi fornendo tutti i dati necessari nei modi previsti dal vigente regolamento comunale di organizzazione del Servizio Tributi e di disciplina della riscossione delle entrate comunali

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni previste da legge e delle spese.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART.31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

ART.32

SANZIONI ED INTERESSI

1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.30, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 250,00.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART.33

MODALITÀ' DI NOTIFICAZIONE

Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il Servizio dei Messaggi Comunali o tramite l'Ufficiale Giudiziario o tramite gli strumenti multimediali certificati (PEC).

ART.34

CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Trovano applicazione, altresì, gli altri istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, in particolare, l'istituto del Reclamo – Mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 35

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per tali periodi, è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART.36

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché l'eventuale rappresentanza in giudizio per le controversie relative alle singole componenti del tributo.

ART.37

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine fissato nei relativi avvisi, sono rimosse, alternativamente, o tramite concessionario della riscossione ex art. 69 del D.P.R. 43/1998 o con la procedura indicata dal R.D. 639/1910.

ART.38

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ART.39

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.